

del
numero

pag. 1
-----------

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 27 DEL 31 MAR. 2003

OGGETTO: MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLE MACELLAZIONI E DI BOLLATURA DELLE CARNI PER IL CONSUMO DIRETTO DA PARTE DEL PRIVATO NEI MATTATOI DEL TERRITORIO REGIONALE: SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE AMMINISTRATIVE.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto predisposto dal servizio veterinaria, igiene, sicurezza e qualità nutrizionale degli alimenti, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO il parere favorevole, di cui all'articolo 16, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, del dirigente del servizio veterinaria, igiene, sicurezza e qualità nutrizionale degli alimenti e l'attestazione dello stesso che dal decreto non deriva un impegno di spesa a carico della regione;

VISTA la proposta del direttore del dipartimento servizi alla persona e alla comunità;

VISTO l'articolo 31 dello statuto della regione;

DECRETA

ART. 1


La bollatura sanitaria delle carni degli animali appartenenti alle specie bovina, suina, equina, ovi-caprina e dei ratiti, macellati nei mattatoi del territorio regionale e destinate esclusivamente al consumo diretto da parte del privato deve essere effettuata con un bollo particolare di forma rettangolare riportante le seguenti indicazioni:

- Azienda USL di appartenenza nella parte superiore;
- la dicitura USO PRIVATO in lettere maiuscole e per esteso nella parte inferiore.

ART.2

Ogni destinatario delle carni di cui all'art.1 è tenuto a presentare al veterinario incaricato della vigilanza presso l'impianto di macellazione un'autocertificazione conformemente al modello allegato al presente decreto.

In calce alla suddetta autocertificazione lo stesso destinatario dovrà inoltre sottoscrivere una dichiarazione di impegno ad utilizzare tali carni per il ristretto ed esclusivo ambito del proprio nucleo familiare.



# REGIONE MARCHE

GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO PRESIDENZIALE N. 27

del
numero

pag.  
2

31 MAR. 2003

## ART.3

Il veterinario incaricato deve tenere un registro su cui annotare in ordine cronologico le autocertificazioni dei destinatari delle carni in parola ed inviare annualmente al Servizio veterinaria, igiene, sicurezza e qualità nutrizionale degli alimenti della regione un prospetto riepilogativo. Tale registro può essere costituito dalla raccolta progressiva delle suddette autocertificazioni.

## ART.4

La macellazione degli animali di cui al presente Decreto deve essere annotata nel registro di cui all'art.17 del R.D. 20 dicembre 1928, n.3298.

Le carcasse dei suddetti animali, all'interno degli impianti di macellazione in parola, possono essere suddivise in mezzene o in quarti e le mezzene fino al numero massimo di tre pezzi.


## ART.5

Il presente Decreto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra immediatamente in vigore.

E' abrogato il Decreto Presidenziale n.124 del 15 settembre 1999.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
(Dott. Vito D'Ambrosio)

*Per verifica e controfirma*  
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
(dipartimento servizi alla persona e alla comunità)  
(Dr. Giuseppe Zuccatelli)



del
numero

pag.
3

31 MAR. 2003

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

R.D. 20 dicembre 1928, n.3298  
D. Lgs 286/94

Il Decreto Legislativo 18 aprile 1994, n. 286, recante attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti i problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche, all'articolo 5 stabilisce che gli impianti di macellazione di capacità limitata possono macellare un massimo di 600 capi bovini equivalenti (UGB) all'anno e comunque non oltre 12 UGB alla settimana.

Con l'emanazione del Decreto Ministeriale 23 novembre 1995 recante modificazioni al suddetto Decreto Legislativo si è provveduto ad innalzare il tetto di macellazione previsto per gli impianti di cui sopra portandolo rispettivamente a 1000 e a 20 UGB.

A seguito di numerosi quesiti posti al Dipartimento alimenti nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria del Ministero della Sanità in merito ai limiti delle UGB previsti per gli impianti di macellazione in parola e più precisamente se nell'ambito degli stessi rientrassero o meno gli animali che vengono macellati nell'interesse di privati cittadini per il consumo diretto, il Dipartimento medesimo, con le note prot. nn. 600.7/24475/AG.39/2839 e 600.8/24475/AG.39/3684 rispettivamente del 14 maggio 97 e del 21 ottobre 1998, ha ritenuto legittima la macellazione dei suddetti capi negli impianti di che trattasi nei limiti eccedenti il tetto massimo a seguito di richiesta dell'interessato che deve sottoscrivere una dichiarazione di impegno ad utilizzare tutte le carni ottenute dalla macellazione oggetto della richiesta per il ristretto ed esclusivo ambito del proprio nucleo familiare.

Inoltre sempre con la nota del 21 ottobre 1998 il Dipartimento ha previsto che la Regione può individuare le modalità di bollatura delle carni in argomento allo scopo di evitare che le stesse vengano commercializzate consentendo conseguentemente la possibilità della loro refrigerazione nelle celle frigorifere dell'impianto di macellazione e che l'autorità sanitaria competente può disciplinare le modalità per l'effettuazione di tali macellazioni anche in stabilimenti diversi da quelli di cui all'articolo 5 del D.Lgs 286/94.

Pertanto per regolamentare la materia è stato emanato il decreto presidenziale n.124 del 15 settembre 1999 con il quale sono state disciplinate le modalità di effettuazione delle macellazioni e di bollatura delle carni per il consumo diretto da parte del privato nei mattatoi del territorio regionale.


Considerato che dopo tre anni di applicazione del succitato decreto si rende necessaria una sua modifica, anche in funzione del mutato quadro normativo in particolare in materia di modernizzazione del settore agricolo, nel senso di uno snellimento delle procedure ivi contenute si

**PROPONE**

al Presidente della Giunta l'adozione di quanto segue:

**ART. 1**

La bollatura sanitaria delle carni degli animali appartenenti alle specie bovina, suina, equina, ovicaprina e dei ratiti, macellati nei mattatoi del territorio regionale e destinate esclusivamente al consumo diretto da parte del privato deve essere effettuata con un bollo particolare di forma rettangolare riportante le seguenti indicazioni:



# REGIONE MARCHE

GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO PRESIDENZIALE N. 27

del
numero

pag.
4

31 MAR. 2003

- Azienda USL di appartenenza nella parte superiore;
- la dicitura USO PRIVATO in lettere maiuscole e per esteso nella parte inferiore.

## ART.2

Ogni destinatario delle carni di cui all'art.1 è tenuto a presentare al veterinario incaricato della vigilanza presso l'impianto di macellazione un'autocertificazione conformemente al modello allegato al presente decreto.

In calce alla suddetta autocertificazione lo stesso destinatario dovrà inoltre sottoscrivere una dichiarazione di impegno ad utilizzare tali carni per il ristretto ed esclusivo ambito del proprio nucleo familiare.

## ART.3

Il veterinario incaricato deve tenere un registro su cui annotare in ordine cronologico le autocertificazioni dei destinatari delle carni in parola ed inviare annualmente al Servizio veterinaria, igiene, sicurezza e qualità nutrizionale degli alimenti della regione un prospetto riepilogativo.

Tale registro può essere costituito dalla raccolta progressiva delle suddette autocertificazioni.

## ART.4

La macellazione degli animali di cui al presente Decreto deve essere annotata nel registro di cui all'art.17 del R.D. 20 dicembre 1928, n.3298.

Le carcasse dei suddetti animali, all'interno degli impianti di macellazione in parola, possono essere suddivise in mezzene o in quarti e le mezzene fino al numero massimo di tre pezzi.


## ART.5

Il presente Decreto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra immediatamente in vigore.

E' abrogato il Decreto Presidenziale n.124 del 15 settembre 1999.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dr. Guglielmo D'Aurizio)



REGIONE MARCHE

GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

del
numero

pag.
5

DECRETO PRESIDENZIALE N. 27

31 MAR. 2003

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VETERINARIA, IGIENE, SICUREZZA E QUALITÀ NUTRIZIONALE DEGLI ALIMENTI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente decreto. Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva un impegno di spesa a carico della regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dr. Roberto Tomarelli)

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Il sottoscritto, esaminato il documento istruttorio e visto il parere del dirigente del servizio veterinaria, igiene, sicurezza e qualità nutrizionale degli alimenti in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, propone al presidente della giunta regionale l'adozione del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

(Dr. Giuseppe Zuccatelli)



del
_____
numero
_____

MACELLAZIONE PER USO PRIVATO

AUTOCERTIFICAZIONE RESA AL VETERINARIO UFFICIALE DEL MATTATOIO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente in via \_\_\_\_\_ n.° \_\_\_\_\_ del Comune di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)

DICHIARA

A di aver acquistato le carni relative al 1) \_\_\_\_\_ del peso vivo di circa Kg. \_\_\_\_\_

B di aver acquistato 2) \_\_\_\_\_ di carne 3) \_\_\_\_\_ del peso di circa Kg. \_\_\_\_\_  
relativo ad un 1) \_\_\_\_\_

macellato presso il Mattatoio di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ proveniente  
dall'allevamento di proprietà del Sig. \_\_\_\_\_  
sito in via \_\_\_\_\_ n.° \_\_\_\_\_ del Comune di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)

C di aver inviato alla macellazione un 1) \_\_\_\_\_ proveniente dal proprio allevamento  
sito in via \_\_\_\_\_ n.° \_\_\_\_\_ del Comune di \_\_\_\_\_

Le suddette carni saranno trasferite dal Mattatoio direttamente in via \_\_\_\_\_ n.° \_\_\_\_\_  
del Comune di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_

e saranno destinate esclusivamente al consumo del proprio nucleo familiare e comunque escluse dalla commercializzazione.

\_\_\_\_\_ li, \_\_\_\_\_

In fede

A Barrare nel caso in cui l'animale viene acquistato vivo da un privato cittadino e viene destinato interamente ed esclusivamente al consumo del proprio nucleo familiare.

B Barrare nel caso in cui l'animale viene acquistato da più persone. In questo caso l'animale sarà macellato a nome dell'allevatore. Ogni privato cittadino che acquista una parte dell'animale in qualità di destinatario delle carni (fino a un massimo di 6) dovrà produrre la presente autocertificazione al Veterinario Ufficiale prima della macellazione.

C Barrare nel caso in cui l'animale è macellato direttamente dall'allevatore e viene interamente destinato all'autoconsumo

- 1) Bovino adulto - vitello - suino - equino - ovino - struzzo
- 2) Un quarto - una mezzena - una carcassa
- 3) Bovina - Equina - suina - ovina - caprina - di struzzo

N. B. La presente dichiarazione ha validità di autocertificazione solo se firmata alla presenza del Veterinario Ufficiale oppure se accompagnata da fotocopia di un documento.